# COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

## UFFICIO TECNICO

Determinazione numero **84** Del **31-05-2018**

**Registro Generale**

## N. 44 UFFICIO TECNICO

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 31 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DELL'ACQUISIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.**<br><br>**CIG:** |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 e l'art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il Decreto sindacale n. 1 del 2/1/2018 di conferimento dell'incarico della posizione organizzativa relativa, tra l'altro al servizio Tecnico;

- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

- le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed in particolare il punto 2.4;

Premesso:

- che in data 31/12/2017 è scaduta la concessione del servizio pubblico di illuminazione votiva e che l'art. 2 della predetta concessione stabiliva che *"Al termine del contratto tutte le opere inerenti l'impianto potranno essere rilevate dal Comune a prezzo di perizia"*;

- che, con nota prot. n. 5182 del 19/12/2017, questo Ente ha comunicato alla ditta Concessionaria la scadenza del predetto contratto nonché la volontà dell'Amministrazione Comunale di gestire direttamente il servizio pubblico dell'illuminazione votiva dal 1/1/2018 ed ha invitato la stessa ditta a produrre tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria alla gestione diretta del servizio, entro il termine di giorni quindici;

- che con nota prot. n. 5218 del 21/12/2017 la ditta concessionaria eccepiva che "l'Ente non potrà, conseguentemente, che rilevare tutte le opere inerenti l'impianto che sono quelle realizzate dalla concessionaria, a prezzo di perizia," e quindi, il passaggio dell'impianto deve essere accompagnato dal pagamento di una "indennità" secondo lo stato di consistenza dell'impianto;

**Vista** la nota del 18/5/2018 dell'Avv. Tiziano Giovanelli di S. Colombano al Lambro (MI) assunta al protocollo dell'Ente in data 21/5/2018 al numero 2259 con la quale, tra l'altro, testualmente *"La informo che la Spiaggi Geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno – nella sua qualità di concessionaria del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale fino al 28 febbraio 2018- mi ha incaricato di procedere al recupero dell'importo di Euro 47.967,00 come da valutazione redatta sin dal 23 novembre 2017 dal prof. Beniamino Coldani di Codogno"*;

**Atteso** che il valore dell'impianto di cui alla valutazione non è stato calcolato in conformità ai dettami normativi di cui all'art. 13 del D.P.R. 4/10/1986 n.902;

**Ritenuta** pertanto infondata ed illegittima la pretesa avanzata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO);

**Preso atto** che nonostante le richieste formulate alla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO) precedentemente richiamata, quest'ultima non ha trasmesso la documentazione richiesta, ritenendosi comunque necessario da parte dell'Amministrazione Comunale formulare le proprie determinazioni, senza peraltro alcun riconoscimento delle pretese del gestore uscente circa il richiesto indennizzo;

**Considerato** che in merito alla sopra richiamata nota dell'Avv. Tiziano Giovanelli il sottoscritto RUP ha evidenziato all'Amministrazione Comunale la necessità di un supporto per la gestione delle fasi conseguenti alla richiesta pervenuta anche al fine di permettere l'assunzione di tempestive e corrette determinazioni onde evitare danni in capo all'Ente;

**Considerato altresì** che l'art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate od in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria, i compiti di supporto all'attività del R.U.P. possono essere affidati ai soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;

**Ravvisata** pertanto la necessità di procedere celermente all'affidamento dell'incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione delle fasi conseguenti alla richiesta formulata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO) precedentemente richiamata, anche al fine di permettere l'assunzione di tempestive e corrette determinazioni onde evitare danni in capo all'Ente;

**Richiamati** in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- l'art. 37 *"Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)"* comma 1 dispone che "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza."*
- l'art. 36 *"Contratti sotto soglia"* comma 2 lettera a) dispone *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

**Atteso che** la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

1. l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**Verificato** che, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e s.m.i. e dall'art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 non risultano attive Convenzioni o bandi MEPA a cui fare riferimento;

**Atteso che** ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine, l'oggetto, le modalità di scelta del contraente, la forma del contratto e le clausole essenziali;

**Precisato che**:

- oggetto del contratto: affidamento incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione dell'acquisizione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale;
- finalità da perseguire: assunzione delle corrette determinazioni, onde evitare danni in capo all'Ente, in relazione alla richiesta formulata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO);
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: *"Contratti sotto soglia"* che dispone *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*", tramite portale ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;
- forma del contratto: scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscrizione di disciplinare;
- clausole essenziali: quelle previste dal disciplinare di incarico;

**Ritenuto**, per tutto quanto in premessa, di dover provvedere all'espletamento dell'affidamento dell'incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione delle fasi conseguenti alla richiesta formulata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO) precedentemente richiamata, mediante l'utilizzo della piattaforma ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;

**Visto** l'allegato disciplinare di incarico predisposto dal Servizio Tecnico comunale;

**Dato atto** che l'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di delle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

## D E T E R M I N A

per tutto quanto in premessa,

1. **di affidare** direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, previa richiesta di preventivo (RDO) l'incarico di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione dell'acquisizione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale attraverso la piattaforma Sintel – Piattaforma di e-Procurement - Regione Lombardia;

2. **di approvare** l'allegato disciplinare d'incarico relativo al servizio di che trattasi predisposto dal Servizio Tecnico comunale;

3. **di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti elementi:

- oggetto del contratto: affidamento incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione dell'acquisizione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale;
- finalità da perseguire: assunzione delle corrette determinazioni, onde evitare danni in capo all'Ente, in relazione alla richiesta formulata dalla ditta Spiaggi geom. Pierluigi S.n.c. di Codogno (LO);
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: *"Contratti sotto soglia"* che dispone *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*", tramite portale ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;
- forma del contratto: scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscrizione di disciplinare;
- clausole essenziali: quelle previste dal disciplinare di incarico;

4. **di dare atto** che l'impegno di spesa definitivo verrà assunto in sede di aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARNALDI LUCA

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.*

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER ASSISTENZA RUP**

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza del Comune di _____,
con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, avente per le parti la forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

**TRA**

Il Comune di Orio Litta (LO) rappresentato da_____
il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualifica di Responsabile _____
in esecuzione della Determinazione n.

**E**

_____, in qualità di _____ con sede _____, Codice Fiscale e Partita Iva _____.

Il Comune conferisce a _____, nella persona di _____ l'incarico relativo alle prestazioni di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'avvio della gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale.
L'oggetto dell'incarico professionale è il seguente:
- attività di supporto tecnico ed amministrativo relativamente alle funzioni di responsabile unico del procedimento di gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale da parte dell'Ente;
- attività di comunicazione e rapporto con privati ed Enti pubblici, con supporto specifico anche con riferimento ai rapporti con il precedente gestore.

1. Per l'espletamento dell'incarico conferito il Comune corrisponderà a _____, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta di _____ una somma, determinata forfettariamente in € _____, oneri compresi, iva e ritenuta da detrarsi. In particolare detto Compenso sarà corrisposto al 50% all'affidamento dell'incarico, con saldo, alla conclusione del servizio di assistenza, stabilendosi la stessa indicativamente il 31/12/2018.
2. L'attività di assistenza prevista comprende la partecipazione a riunioni ed incontri, presso la sede del Comune di Orio Litta ovvero presso lo Studio Legale e la predisposizione di pareri e note interne su profili di particolare complessità.

L'incarico non riguarda inoltre l'assistenza giudiziale dell'Amministrazione nelle vertenze promosse e/o subite dalla medesima riconducibili all'incarico stesso: in caso di affidamento allo Studio di tale assistenza giudiziale, sin da ora si conferma l'applicazione delle tariffe professionali previste, al minimo tabellare.

L'incarico non comprende la predisposizione di documentazione inerente gli aspetti tecnici e progettuali (quali progetti preliminari, capitolati prestazionali e/o tecnici), assicurativi, finanziari e di carattere contabile; lo Studio tuttavia mette a disposizione le proprie conoscenze in merito ai vari aspetti legati alla predisposizione della proposta coordinando, se richiesto, i vari professionisti e ottimizzando il lavoro degli stessi nell'ottica di vantaggio dell'Amministrazione.

3. Lo Studio Legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata. Qualora ritenuto necessario e/o opportuno dal Comune, lo Studio Legale assicura la presenza di un proprio professionista presso gli uffici comunali, in un giorno che sarà preventivamente concordato tra le Parti. Tale complessiva attività di assistenza non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale.

4. Allo Studio Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti, esterni allo Studio Legale medesimo, all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora lo Studio Legale dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà effettuata liberamente dallo Studio Legale, il quale rimarrà l'unico responsabile nei riguardi del Comune. L'eventuale designazione del domiciliatario non comporterà oneri aggiuntivi per il Comune.

5. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico allo Studio Legale, previa comunicazione con lettera raccomandata, salvo il rimborso delle spese fino a quel momento sostenute e il pagamento del compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

6. Lo Studio Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente allo Studio Legale, per il tramite dei propri uffici, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili all'espletamento dell'incarico conferito.

8. L'Avvocato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme in materia di incompatibilità per la collaborazione con enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, di fare pervenire all'Amministrazione Comunale, ogni variazione in merito.

9. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione autonoma di natura occasionale disciplinata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. I compensi che saranno erogati verranno assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalle vigenti norme.

10. La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute e/o richiamate.

11. Al fine di assolvere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge n. 136/2010, lo Studio Legale dichiara che i pagamenti potranno essere effettuati sul conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ai movimenti finanziari relativi alla commessa pubblica di cui al presente disciplinare, come specificato: conto _____ IBAN _____, numero conto _____, intestato allo "_____"; le persone delegate ad operare sul nominato conto corrente con potere di firma sono _____.

12. Le Parti riconoscono che l'importo della assistenza è stato determinato in virtù del presumibile grado di difficoltà e complessità dell'incarico, avendo valutato tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico medesimo.

13. Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa lo Studio Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AVVOCATO INCARICATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO